Parte quinta REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo I DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Quanto contenuto nel Regolamento di disciplina non può essere derogato, se non nei limiti e nei casi previsti dal medesimo Regolamento.

Le Leghe calcio devono espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento e ciò a pena di nullità.

Le deroghe possono essere emesse nel rispetto dei principi della Carta e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte da chi vi ha interesse al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (art. 86 RD).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Lega che le ha deliberate, a pena di nullità.

2. Doveri e obblighi regolamentari

- a) Le Associazioni affiliate e i Soci hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'articolo 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
- Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).

3. Responsabilità disciplinari delle Associazioni

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore (art. 7 RD).

4. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Lega calcio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

5. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art. 7 RD).

6. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

7. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

8. Definizione di partecipazione alla gara, di gioco fermo e di situazione estranea al gioco

Si intende <u>partecipazione alla gara</u> il prendere parte a gare <u>come giocatore</u>, anche per un solo secondo nel calcio a 11, salvo quanto disposto dall'art. 16 b) RA, o essere stato in lista gara nel calcio a 7/8 e nel calcio a 5 (o comunque essere stato in lista gara in manifestazioni che prevedano sostituzioni illimitate). Si intende <u>gioco fermo</u> la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (Regola del gioco del calcio).

Si intende <u>situazione estranea al gioco</u> quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti Uisp, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara.

Titolo II

ILLECITI E SANZIONI

Capo I – ILLECITI

Sezione I - TIPI DI ILLECITI

9. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle Leghe competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l'individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione dei principi contenuti nella Carta.

10. Nuova fattispecie individuata dalle Leghe territoriali o regionali

In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le Leghe territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione e nel Titolo IV del presente Regolamento, purché la previsione o l'esclusione non sia in violazione dei principi della Carta. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 86 RD.

11. Sanzione da prevedere per la nuova fattispecie

Nel caso regolato dal precedente articolo la sanzione da prevedere deve essere scelta secondo i criteri di cui all'articolo 30, II comma, RD.

Sezione II – ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

12. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.

13. Protesta o/e comportamento irriguardoso

Costituisce protesta o/e comportamento irriguardoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt. 122 e 128 RD).

14. Offesa, ingiuria e sputo

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; **ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi** (artt. 123, 129 e 130 RD).

Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt. 124 e 131 RD).

16. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 133 e 134 RD).

17. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 125, 135, 136, 137 e 138 RD).

18. Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.

Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

19. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

20. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla Lega calcio competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 115 e 146 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

Capo II - SANZIONI

Sezione I - CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI

21. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili (art. 44 RD).

22. Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

23. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito;
- aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa;
- aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

24. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 28 RD.

25. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Assistente di parte;
- aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
- d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
- aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

26. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara** o di **Procuratore arbitrale** o di un **Dirigente Uisp** o di un **Giudice**. Tale aggravante non si applica nel caso previsto dagli articoli 122 e 128 RD.

27. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 23 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt. 25 e 26 RD).

28. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

- a) L'applicazione di una <u>attenuante</u> comporta la diminuzione <u>fino a un terzo</u> della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 5,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una <u>aggravante semplice</u> comporta l'aumento <u>sino al doppio</u> <u>della pena base</u>, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano <u>più circostanze attenuanti</u>, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 5,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano <u>più circostanze aggravanti semplici</u>, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di <u>equivalenza</u>, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 27 - commi I e II - RD.
- g) In caso di <u>prevalenza</u> delle circostanze <u>attenuanti</u> sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- In caso di <u>prevalenza</u> delle circostanze <u>aggravanti semplici</u> sulle attenuati, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

29. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 26 RD)

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 26 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 23/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (art. 23, ultimo comma, RD).

30. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dagli articoli 9, comma II, 10 e 11 RD.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

Sezione II - DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

31. Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Socio e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.

32. Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

33. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 5,00 a un massimo di € 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Lega calcio organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

Le Leghe hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall'articolo 97 RD.

34. Confisca della cauzione

La confisca della cauzione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina. Consiste nell'incameramento coattivo della cauzione.

35. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

37. Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore arbitrale. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto:

- a) a depositare il cartellino tecnico presso la sede del Settore arbitrale;
- a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

38. Esclusione dalla direzione di Finali organizzate dalla Lega calcio

L'esclusione dalla direzione di Finali di manifestazioni organizzate dalla Lega calcio è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare, su segnalazione del Procuratore arbitrale, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.